



**COMUNE DI ISERA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

*REGOLAMENTO*  
*PER LA DISCIPLINA DEL*  
*TRIBUTO COMUNALE*  
*SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI*

*TARIES*

# INDICE

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Gestione e costo del servizio
- Art. 5 Istituzione del tributo
- Art. 6 Determinazione del tributo
- Art. 7 Presupposti per l'applicazione del tributo
- Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento del tributo

## **TITOLO II – COMMISURAZIONE E CATEGORIE TRIBUTARIE**

- Art. 9 Locali ed aree soggette
- Art. 10 Calcolo della tariffa del tributo per le utenze domestiche
- Art. 11 Calcolo della tariffa del tributo per le utenze non domestiche
- Art. 12 Esclusioni
- Art. 13 Riduzioni del tributo
- Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento
- Art. 15 Riduzione per motivi di servizio

## **TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE**

- Art. 16 Dichiarazioni
- Art. 17 Rimborsi e conguagli
- Art. 18 Verifiche
- Art. 19 Riscossione
- Art. 20 Violazioni
- Art. 21 Tributo giornaliero
- Art. 22 Responsabile

## **TITOLO IV – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI**

- Art. 23 Istituzione e quantificazione
- Art. 24 Riscossione
- Art. 25 Esclusione, agevolazioni e sostituzione del Comune di Isera al soggetto tenuto al pagamento

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO**

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina nei titoli I II e III l'applicazione del tributo per la gestione dei rifiuti e nel titolo IV l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili, previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. In particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
  - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dal titolo IV del presente regolamento

### **Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni di legge e dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.
2. L'Ente gestore del servizio provvede anche all'applicazione del tributo nel rispetto del presente regolamento e del contratto di servizio.
3. Il Comune trasmette, con modalità da concordare secondo le forme di legge, i dati di propria competenza necessari all'applicazione del tributo.

### **Art. 3 Classificazione dei rifiuti**

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento al Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, alla normativa vigente e agli indirizzi stabiliti in materia dalla P.A.T.

### **Art. 4 Gestione e costo del servizio**

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente il relativo tributo per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo, componente rifiuti.

3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. L'Ente gestore è tenuto a comunicare in tempo utile all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune comunica, all'Ente gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

### **Art. 5 Istituzione del tributo**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituito nel Comune di Isera, il tributo previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, avente natura di tributo e non di corrispettivo.
2. L'applicazione del tributo è effettuata dall'Ente gestore.
3. Per la determinazione della tariffa del tributo da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
4. Il tributo, componente rifiuti, deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa del tributo deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito del tributo sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

### **Art. 6 Determinazione del tributo**

1. La tariffa del tributo è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogato il tributo vigente. La tariffa del tributo può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa del tributo è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa del tributo è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata

all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata il tributo dell'uso prevalente.

### **Art. 7 Presupposti per l'applicazione del tributo**

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 12.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

### **Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento del tributo**

1. Il tributo è dovuta da chiunque possieda, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Nel caso di locali ed aree in multiproprietà e di centri commerciali integrati, detenuti in uso comune o esclusivo, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore a sei mesi nello stesso anno solare il tributo è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) il tributo è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

## TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TRIBUTARIE

### Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;  
Sono comunque da considerarsi assoggettati a tributo, in via esemplificativa, le superfici utili di:
    - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, sostegni macchinari coperti ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
    - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
    - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
    - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
    - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
    - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 comma 4°, dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
    - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).
2. Si considerano altresì da assoggettare a tributo, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati:
  - a)- le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti a dancing cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 14 L. 20.12.2011 n. 214, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 13.11.1993, n° 507, TARSU, o della TIA prevista dall'articolo 49 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 o dall'articolo 238 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152.
4. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. A conclusione del lavoro di allineamento dei dati catastali con la toponomastica dei comuni si potrà procedere alla determinazione della superficie a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo in misura pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 1998.
6. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate per la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa all'anno precedente.
8. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

### **Art. 10 Calcolo della tariffa del tributo per le utenze domestiche**

1. Vengono così definite:
  - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:  
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
  - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:  
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune come certificato all'1 gennaio.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq.	a mq.	Componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76	e oltre	4

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

<b>Numero componenti della famiglia anagrafica</b>	<b>Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica</b>
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

6. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune di Isera si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

<b>Numero componenti della famiglia anagrafica</b>	<b>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica</b>
1	0,8
2	1,6
3	2,0
4	2,4
5	2,9
6 o più	3,4

### **Art. 11 Calcolo della tariffa del tributo per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tributo. Nella realtà del Comune di Isera si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE K <sub>c</sub>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2. Campeggi, distributori carburanti	0,73
3. Stabilimenti balneari	0,50
4. Esposizioni, autosaloni	0,40
5. Alberghi con ristorante	1,20
6. Alberghi senza ristorante	0,85
7. Case di cura e riposo	1,00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9. Banche e istituti di credito	0,58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12. Attività artigianali tipo botteghe: ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17. Bar, caffè, pasticceria	4,20
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25
21. Discoteche, night club	1,34

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune di Isera applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti K<sub>d</sub>)

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE K <sub>d</sub>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2 Campeggi, distributori carburanti	6,03
3 Stabilimenti balneari	4,16
4 Esposizioni, autosaloni	3,50
5 Alberghi con ristorante	9,86
6 Alberghi senza ristorante	7,02
7 Case di cura e riposo	8,15
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21

9	Banche e istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	35,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	11,01

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente il tributo applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione del tributo anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

## **Art. 12 Esclusioni**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione del tributo i seguenti:
  - a) locali:
    1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
    2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
  4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
  5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
- b) aree scoperte:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
  4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
  5. le aree scoperte adibite a verde.
  6. le aree pertinenziali o accessorie a civili abitazioni
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tributo non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
- Non sono, pertanto, soggette a tributo:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;

- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal tributo di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
  5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 13 Riduzioni del tributo**

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 7, del presente regolamento.
2. Per le utenze domestiche che il soggetto tenuto al pagamento ha dichiarato di utilizzare come segue:
  - a) uso stagionale,
  - b) tenute a disposizione, da nucleo familiare già soggetto al tributo per altro immobile nel Comune di Isera,
  - c) uso saltuario – da persona iscritta all'A.I.R.E.,
  - d) non in uso (nonostante i requisiti art. 7 comma c) poiché l'utente del servizio è stato accolto presso Case di Riposo o altri enti assistenziali; solo nel caso di unico occupante – si stabilisce inoltre di mantenere il soggetto quale residente agli effetti della tariffa

Se dagli accertamenti svolti, anche riscontrando i consumi dei servizi di energia elettrica, gas, acqua, risulta che l'utilizzo non è conforme a quanto dichiarato, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente regolamento.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvato il tributo.
4. Per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa, di una percentuale massima del 100%, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art.11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

5. Le riduzioni del tributo previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.

#### **Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento**

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tributo nelle seguenti situazioni:
  - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
  - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
  - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tributo nelle seguenti misure:
  - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
  - b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.
3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento del tributo è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

#### **Art. 15 Riduzione per motivi di servizio**

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 2.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 60% della quota variabile della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

## TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

### Art. 16 Dichiarazioni

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
  - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
  - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 14;
  - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
  - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione del tributo o di cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico del tributo secondo la frequenza di cui all'art. 10 comma 2.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
  - per le utenze domestiche:
    - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
    - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
    - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
    - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
  - per le utenze non domestiche:
    - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
    - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
    - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La dichiarazione è presentata all'Ente gestore, direttamente o spedita per posta o via fax.
  6. Ai fini dell'applicazione del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le dichiarazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
  7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione del tributo, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
  8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano l'Ente Gestore a determinare sulla base degli stessi il tributo dovuto, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

### **Art. 17 Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione del tributo sono conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

### **Art. 18 Verifiche**

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
  - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
  - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;

- d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
  4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo del tributo, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
  5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione del tributo può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
  6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

### **Art. 19 Riscossione**

1. Il tributo è applicato dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo del tributo verrà riscosso a norma di legge e in ottemperanza agli indirizzi stabiliti in materia dalla P.A.T., assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e garantendo almeno due rate annuali.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singolo avviso di riscossione risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per il tributo giornaliero disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di pagamento, che sarà comunicato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

## **Art. 20 Violazioni**

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3 si applica la sanzione del 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500
7. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tributaria per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena del tributo per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
8. L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

## **Art. 21 Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura giornaliera è determinata in base al tributo annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportato a giorno (1/365) e maggiorata del 100%.
3. Il tributo giornaliero è applicato con le stesse modalità del tributo annuale.
4. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere il tributo giornaliero il promotore della manifestazione.
5. Sono escluse dall'applicazione del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto il tributo è già applicato all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione

soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

### **Art. 22 Responsabile**

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **TITOLO IV – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI**

### **Art. 23 Istituzione e quantificazione**

1. Il tributo comunale sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Isera.
2. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 2 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi

### **Art. 24 Riscossione**

1. Il tributo comunale sui servizi è versato al Comune di Isera secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.
2. Il tributo comunale sui servizi è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

### **Art. 25 Esclusioni, agevolazioni e sostituzione del Comune di Isera al soggetto tenuto al pagamento**

1. Le esclusioni di cui all'art. 12 e la sostituzione del Comune di Isera di cui all'art. 14 comma 1 del presente Regolamento, si applicano anche al tributo di cui al presente titolo
2. Alle fattispecie che godono delle agevolazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento e della sostituzione del Comune di Isera di cui all'art. 14 comma 2 del presente Regolamento si applica una riduzione del tributo pari a quanto fissato per ogni fattispecie.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO**

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della T.I.A. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva di tale entrata relativamente alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si considereranno valide le denunce prodotte ai fini della T.I.A., opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti e rilevanti ai sensi del presente Regolamento in quanto necessari per l'applicazione del tributo stesso. Tali elementi saranno acquisiti in base alle informazioni già contenute nelle banche dati a disposizione dell'ente e, solo laddove le stesse non siano sufficienti, a mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni; nel regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni; nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente; nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune.